

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO: PILASTRI

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO: PILASTRI
Procedure esecutive:	Esecuzione della cassetatura, armatura e getto di pilastri.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Sega circolare, autopompa, autobetoniera, gru, attrezzi d uso comune.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	<ol style="list-style-type: none">1) Caduta di personale a causa dell'errata posizione durante il getto o per inidoneità del trabattello;2) danni provocati a varie parti del corpo a causa dei ferri d armatura di ripresa;3) colpiti da materiali per caduti dall'alto;4) danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del cemento, del legname di carpenteria e degli additivi adoperati per il calcestruzzo;5) proiezioni di schegge e tagli prodotti dalla sega circolare;6) danni all'apparato uditivo.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	<p>Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisoriali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose (DPR 164/56 art.16).</p> <p>Nella costruzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile almeno m. 1,20. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di cm 40 per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sottoponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.(DPR 164/56 art.28).</p> <p>Usare scale a mano, trabatelli, ponti su cavalletti e passerelle di lavoro regolamentari. (DPR 547/55 artt. 18-21, DPR 164/56 artt- 29, 52) (vedasi schede nn. A/5.22, A/5.23 e A/5.25).</p> <p>Usare la sega circolare in conformità dell'art. 109 del DPR 547/55 (vedasi scheda n. A/5.28).</p>
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	<p>Proteggere i ferri di ripresa con una tavola legata provvisoriamente alla sommità degli stessi.</p> <p>Realizzare idonei posti di lavoro in elevato, per l'esecuzione delle cassetture, la disposizione dei ferri d armatura e il getto del calcestruzzo dei pilastri utilizzando trabattelli regolamentari (scheda n. A/5.22) e ponteggi di facciata regolamentari (scheda A/5.16)..</p> <p>Effettuare le operazioni di getto in osservanza delle misure di prevenzione contenute nella scheda n. A/5.33.</p> <p>Nell'uso della gru adottare le misure di prevenzione le misure di prevenzione indicate nella scheda n. A/5.12.</p> <p>Per la lavorazione del ferro adottare le misure di prevenzione contenute nella scheda n. A/5.29.</p> <p>I casseri dei pilastri devono essere opportunamente trattenuti al piede tramite puntelli ortogonali tra loro.</p>

Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile. Stivali di sicurezza durante il getto.
---	--

**Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:**

Controlli sanitari:	Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono effettuare visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D.LGS. 277/91).
----------------------------	---